

norale, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la Cittadinanza, e le cause per le quali si sospende, o si perde l'esercizio de' diritti di Cittadino.

9.

Regola pure la formazione del registro civico; i soli Cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni Costituzionali.

TITOLO III.

De' Collegj.

ARTICOLO 10.

Tre Collegj Elettorali, cioè il Collegio de' Possidenti, quello de' Dotti, e quello de' Commercianti sono l'organo primitivo della Sovranità Nazionale.

11.

Sull' invito del Governo i Collegj si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro Corpi, e per nominare quelli della Consulta di Stato, del Corpo Legislativo, dei Tribunali di Revisione, e di Cassazione, e i Commissarj della Contabilità. Le loro Sessioni non durano più di 15. giorni.

12.

Deliberano senza discussione, e a scrutinio segreto.